

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 200

presentata dai Consiglieri regionali
CAU - PORCU - COZZOLINO

il 24 aprile 2026

Riconoscimento e valorizzazione delle librerie di prossimità della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge riconosce e valorizza le librerie di prossimità quali presidi culturali, educativi e sociali radicati nel territorio regionale, capaci di promuovere l'accesso al libro e alla lettura, favorire l'inclusione e la coesione sociale e sostenere la crescita culturale ed economica delle comunità locali.

L'intervento nasce dall'esigenza di contrastare la disomogenea distribuzione dei servizi culturali e dei punti di accesso al libro in Sardegna, con particolare riferimento ai piccoli comuni, alle aree interne e svantaggiate e ai quartieri urbani caratterizzati da una ridotta offerta culturale. In tali contesti, le librerie di prossimità possono costituire luoghi di relazione, aggregazione e partecipazione, nonché strumenti di valorizzazione dell'editoria indipendente, regionale e della bibliodiversità.

La proposta si colloca in armonia con il quadro normativo statale delineato dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 201 (Misure urgenti in materia di cultura), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, nonché con i successivi decreti del Ministro della cultura 5 agosto 2025, n. 272 (Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "Misure urgenti in materia di cultura" convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16) e 27 ottobre 2025, n. 383 (Disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "misure urgenti in materia di cultura", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16), relativi al sostegno della filiera libraria, all'acquisto di libri da parte delle biblioteche e all'apertura di nuove librerie indipendenti.

L'intervento regionale integra tali misure con strumenti specificamente calibrati sul territorio sardo, prevedendo contributi per l'apertura di nuove librerie, la riqualificazione di quelle esistenti, la formazione dei librai e la collaborazione con biblioteche, scuole, enti locali, soggetti del Terzo settore, festival e manifestazioni letterarie. Sono previsti criteri di premialità per i progetti localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei comuni privi di librerie, nelle aree interne o svantaggiate e nei territori caratterizzati da limitata offerta libraria, nonché per le librerie non integrate verticalmente

in gruppi editoriali o distributivi di dimensione nazionale. La proposta disciplina, inoltre, le ipotesi di revoca o decadenza dai contributi, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la stabilità degli interventi finanziati.

Completano l'impianto normativo l'istituzione della "festa delle librerie sarde", la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri del registro regionale delle librerie di prossimità, quale strumento di censimento e mappatura del sistema librario sardo, e il sostegno alla partecipazione delle librerie agli eventi letterari che si svolgono in Sardegna.

Dal punto di vista finanziario, gli oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028:

- euro 500.000 annui per investimenti, allocati nella missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", titolo 2;
- euro 400.000 annui per interventi di parte corrente e iniziative culturali, allocati nella missione 05, programma 02, titolo 1;
- euro 100.000 annui per la formazione dei librai, allocati nella missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1.

La proposta di legge si compone di dieci articoli:

- l'articolo 1 individua le finalità della legge e riconosce le librerie di prossimità come presidi culturali e sociali del territorio;
- l'articolo 2 definisce le librerie di prossimità, valorizzandone autonomia gestionale, offerta editoriale e attività culturale locale;
- l'articolo 3 disciplina i contributi per apertura, consolidamento e riqualificazione delle librerie, prevedendo criteri premiali e cause di revoca;
- l'articolo 4 introduce un piano triennale di formazione e aggiornamento professionale dei librai;
- l'articolo 5 istituisce la "festa delle librerie sarde" e ne prevede il sostegno regionale;
- l'articolo 6 riguarda le campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore culturale e sociale delle librerie;
- l'articolo 7 istituisce il registro regionale delle librerie di prossimità, quale strumento di censimento e mappatura;
- l'articolo 8 promuove la partecipazione delle librerie agli eventi letterari e demanda alla Giunta regionale le direttive applicative;
- l'articolo 9 reca la disciplina finanziaria e il riparto degli oneri;
- l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

La legge si propone, in conclusione, di rafforzare la rete culturale territoriale della Sardegna, sostenendo il libro, la lettura e le librerie di prossimità come strumenti di coesione sociale, cittadinanza attiva, rigenerazione dei territori e sviluppo economico sostenibile.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con la normativa statale, riconosce e sostiene attivamente le librerie di prossimità come presidi culturali che svolgono una funzione sociale, culturale e di aggregazione all'interno di territori, quartieri e, in particolare, nelle zone periferiche. Per zone periferiche si intendendo le aree interne o svantaggiate, nonché le aree urbane e rurali prive di sufficienti servizi culturali e infrastrutture di pubblica utilità.

2. Le librerie di prossimità si distinguono per la vicinanza alla vita quotidiana dei cittadini:

- a) rappresentano un punto di riferimento per la comunità;
- b) favoriscono l'inclusione e la coesione sociale, contribuendo a portare la cultura e la lettura anche in zone sprovviste di servizi culturali, promuovendo la partecipazione;
- c) valorizzano la relazione tra i cittadini e si distinguono per un rapporto personale con gli utenti, l'organizzazione di eventi, letture, e attività che animano il quartiere;
- d) sono librerie autonome nella selezione, mantenendo un assortimento vario che include anche editori indipendenti con particolare attenzione all'editoria regionale, garantendo una maggiore bibliodiversità.

3. La Regione promuove:

- a) la nascita delle librerie nei comuni sprovvisti;
- b) la formazione e l'aggiornamento dei librai;
- c) la collaborazione tra librerie, biblioteche, scuole e festival;
- d) la valorizzazione delle librerie attraverso iniziative pubbliche e campagne di comunicazione;
- e) la creazione di una mappatura regionale e di un osservatorio permanente sulle librerie di prossimità.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, sono considerate librerie di prossimità gli esercizi com-

merciali dedicati prevalentemente alla vendita al dettaglio di libri, aventi dimensioni contenute.

2. Le librerie di prossimità svolgono una funzione di presidio culturale locale, assicurando l'accesso diffuso al libro e alla lettura, nonché attività di orientamento e supporto alla scelta editoriale da parte dell'utenza.

3. Rientrano nella definizione gli esercizi che:

- a) dispongono di autonomia gestionale;
- b) garantiscono una offerta editoriale selezionata, coerente con le esigenze del territorio;
- c) svolgono, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti del Terzo settore, iniziative culturali o di promozione della lettura rivolte alla comunità locale.

Art. 3

Sostegno all'apertura e al consolidamento delle librerie di prossimità

1. La Regione promuove e sostiene attraverso la concessione di contributi a fondo perduto e in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili del bilancio regionale, le seguenti iniziative finalizzate alla valorizzazione dei presidi culturali:

- a) l'apertura di nuove librerie;
- b) la riqualificazione strutturale e funzionale di librerie esistenti.

2. I contributi riguardano in particolare:

- a) le spese di ristrutturazione e impiantistica;
- b) l'acquisto di arredi e tecnologie;
- c) la promozione e le attività culturali connesse.

3. Nell'assegnazione dei contributi previsti al comma 2, sono considerati premiali:

- a) i progetti presentati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o comuni di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) i progetti presentati in comuni della Sardegna che ne risultino totalmente privi;
- c) i progetti presentati in quartieri urbani o in aree territoriali caratterizzate da limitata offerta libraria;
- d) le librerie non integrate verticalmente in gruppi editoriali o distributivi di dimensione nazionale.

4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso, ovvero di-

chiara la decadenza ed avvia l'eventuale procedura di recupero nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale:

- a) quando i beni agevolati sono distolti dalla specifica destinazione di librerie di prossimità come definite dall'articolo 2, comma 3, o comunque alienati, ceduti o distratti prima che siano trascorsi cinque anni, calcolati dall'erogazione del saldo;
- b) in caso di cessazione dell'attività o nel caso in cui l'impresa beneficiaria trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato entro cinque anni a far data dall'erogazione del saldo.

Art. 4

Formazione e aggiornamento professionale

1. L'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano triennale di formazione e aggiornamento professionale dei librai. Tale piano è elaborato in collaborazione, ove necessario, con università, enti di formazione e associazioni di categoria.

2. Gli interventi formativi di cui al comma 1 possono riguardare, in particolare, l'acquisizione di competenze gestionali, digitali, comunicative, di promozione e di valorizzazione del libro e della lettura.

Art. 5

Festa delle librerie sarde

1. È istituita la "festa delle librerie sarde", da celebrarsi annualmente in concomitanza con la Giornata mondiale del libro, finalizzata alla promozione della lettura, del libro e delle librerie di prossimità in quanto presidi culturali.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, predispone un piano di finanziamento per sostenere le iniziative organizzate in occasione della festa di cui al comma 1. A tal fine può concedere contributi a ciascuna libreria che organizza specifiche iniziative di promozione.

Art. 6

Campagne di sensibilizzazione e promozione

1. La Regione realizza campagne di comunicazione istituzionale per diffondere la consapevolezza del valore culturale e sociale delle librerie.

2. Le campagne possono includere:

- a) podcast, video e interviste ai librai e ai lettori;
- b) programmi radiofonici e digitali dedicati al mondo del libro;
- c) collaborazioni con emittenti locali e nazionali.

Art. 7

Censimento e mappatura delle librerie di prossimità

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, istituisce senza nuovi e maggiori oneri, un registro regionale delle librerie di prossimità, aggiornato periodicamente e accessibile online.

2. Il registro di cui al comma 1 costituisce la base per il censimento e la mappatura del sistema librario sardo, utile per la programmazione degli interventi regionali e per la promozione culturale.

Art. 8

Incentivi alla collaborazione culturale

1. La Regione promuove la partecipazione delle librerie di prossimità agli eventi letterari che si svolgono in Sardegna.

2. A tal fine, la Regione può concedere contributi per il rimborso delle spese sostenute dalle librerie in occasione degli eventi letterari.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della Commissione consiliare competente in materia che si esprime nel termine di venti giorni decorsi i quali il parere si intende favorevole, ap-

prova le direttive applicative.

Art. 9

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 1.000.000, allocati nel bilancio di previsione della Regione per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 (missione 05, programma 02, titoli 1 e 2 e missione 15, programma 02, titolo 1) di cui:

- a) euro 500.000 per gli interventi di cui all'articolo 3 relativi agli investimenti;
- b) euro 400.000 per gli interventi di cui all'articolo 3 relativi alle spese correnti, all'articolo 5 relativi alla festa delle librerie sarde, all'articolo 6 relativi alle campagne di sensibilizzazione e promozione, all'articolo 8 relativi agli incentivi alla collaborazione culturale;
- c) euro 100.000 per gli interventi di cui all'articolo 4 in materia di formazione e aggiornamento professionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative, iscritto in conto della missione 20, programma 03, titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2026-2028 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 05 - programma 02 - titolo 2		
2026	euro	500.000
2027	euro	500.000
2028	euro	500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo		
2026	euro	500.000
2027	euro	500.000
2028	euro	500.000

in aumento

missione 05 - programma 02 - titolo 1		
2026	euro	400.000
2027	euro	400.000
2028	euro	400.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2026	euro	400.000
2027	euro	400.000
2028	euro	400.000

in aumento

missione 15 - programma 02 - titolo 1

2026	euro	100.000
2027	euro	100.000
2028	euro	100.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2026	euro	100.000
2027	euro	100.000
2028	euro	100.000

4. A decorrere dall'anno 2029, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).